



Comune di San Giuliano Terme

ALLEGATO 3 (testo comparato)

ALLEGATO A) - REU

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE IN AREE PRIVATE A SERVIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI RISTORAZIONE, TURISTICHE, SPORTIVE, SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO O COLLETTIVO .

Settore 2 - Settore tecnico, assetto del territorio ed opere pubbliche

Servizio 2.1 Urbanistica

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE IN AREE PRIVATE A SERVIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI RISTORAZIONE, TURISTICHE, SPORTIVE, SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO O COLLETTIVO

Articolo 1	Oggetto del presente regolamento
Articolo 2	Strutture temporanee – nozione
Articolo 3	Titoli abilitativi alla realizzazione di strutture temporanee
Articolo 4	Ambito temporale dei titoli abilitativi
Articolo 5	Caratteristiche e posizionamento delle strutture temporanee
Articolo 6	Stato di manutenzione delle strutture temporanee
Articolo 7	Garanzie
Articolo 8	Sanzioni
Articolo 9	Documentazione per acquisizione del titolo abilitativo
Articolo 10	Norme transitorie

Settore 2 - Settore tecnico, assetto del territorio ed opere pubbliche

Servizio 2.1 Urbanistica

<p>Articolo 1 Oggetto del presente regolamento</p> <p>Al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, il presente Regolamento disciplina la collocazione su suolo privato delle strutture temporanee, definisce le procedure ed i controlli ad esse afferenti, precisa le modalità per la loro realizzazione e le garanzie per la loro rimozione</p>	<p>Articolo 1 Oggetto del presente regolamento</p> <p>Al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, il presente Regolamento disciplina la collocazione su suolo privato delle strutture temporanee, definisce le procedure ed i controlli ad esse afferenti, precisa le modalità per la loro realizzazione e le garanzie per la loro rimozione</p>
<p>Articolo 2 Strutture temporanee - nozione</p> <p>Ai fini del presente regolamento si intendono per “strutture temporanee” le pedane, le paratie laterali frangivento, le tende ombreggianti, cannicci o simili, i manufatti coperti a servizio delle attività (gazebo, tettoie, pergolati, tensostrutture, etc.), formate da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili - sia per i materiali utilizzati, che per i sistemi di ancoraggio al suolo - che costituiscono, delimitano e arredano lo spazio all’aperto, poste in modo funzionale ed armonico sulle aree private.</p> <p>Le strutture di cui al precedente comma si classificano in “provvisorie”, “stagionali” e “di lungo periodo”, secondo le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono “strutture temporanee - provvisorie” quelle rivolte a soddisfare esigenze contingenti e limitate nel tempo e non ripetibili negli anni. Dette strutture devono essere rimosse allo scadere del periodo previsto; - sono “strutture temporanee - stagionali” quelle rivolte a soddisfare esigenze provvisorie, ma ripetibili negli anni, per un periodo continuativo. Le strutture devono essere rimosse al termine della stagione 	<p>Articolo 2 Strutture temporanee - nozione</p> <p>Ai fini del presente regolamento si intendono per “strutture temporanee” le pedane, le paratie laterali frangivento, le tende ombreggianti, cannicci o simili, i manufatti coperti a servizio delle attività (gazebo, tettoie, pergolati, tensostrutture, etc.), formate da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili - sia per i materiali utilizzati, che per i sistemi di ancoraggio al suolo - che costituiscono, delimitano e arredano lo spazio all’aperto, poste in modo funzionale ed armonico sulle aree private.</p> <p>Le strutture di cui al precedente comma si classificano in “provvisorie”, “stagionali” e “di lungo periodo”, secondo le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono “strutture temporanee - provvisorie” quelle rivolte a soddisfare esigenze contingenti e limitate nel tempo e non ripetibili negli anni. Dette strutture devono essere rimosse allo scadere del periodo previsto; - sono “strutture temporanee - stagionali” quelle rivolte a soddisfare esigenze provvisorie, ma ripetibili negli anni, per un periodo continuativo. Le strutture devono essere rimosse al termine della stagione

Settore 2 - Settore tecnico, assetto del territorio ed opere pubbliche

Servizio 2.1 Urbanistica

<p>prevista e possono essere rimontate all'inizio della stessa stagione negli anni successivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono “strutture temporanee - di lungo periodo” quelle installate a servizio permanente dell'attività. Queste strutture devono essere rimosse alla cessazione dell'attività. <p>L'installazione delle suddette strutture è consentita se a servizio di attività commerciali e di ristorazione, turistiche, sportive, sociali, culturali, ricreative e delle attività di interesse pubblico o collettivo.</p> <p>Le suddette strutture, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee legate all'esercizio dell'attività, sono costituite da elementi leggeri, facilmente rimovibili e smontabili, non stabilmente infissi al suolo ed pertanto escludendo sistemi continui di fondazione, fatto salvo il loro ancoraggio in conformità a quanto richiesto dalla normativa sismica. In ragione della loro natura, non comportano modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano e per tale motivo non costituiscono modifica dei parametri urbanistici (superficie coperta e volume), né le stesse sono riconducibili ad alcun altro parametro edilizio/urbanistico presente nella normativa vigente.</p>	<p>prevista e possono essere rimontate all'inizio della stessa stagione negli anni successivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono “strutture temporanee - di lungo periodo” quelle installate a servizio permanente dell'attività. Queste strutture devono essere rimosse alla cessazione dell'attività. <p>L'installazione delle suddette strutture è consentita se a servizio di attività commerciali e di ristorazione, turistiche, sportive, sociali, culturali, ricreative e delle attività di interesse pubblico o collettivo.</p> <p>Le suddette strutture, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee legate all'esercizio dell'attività, sono costituite da elementi leggeri, facilmente rimovibili e smontabili, non stabilmente infissi al suolo ed pertanto escludendo sistemi continui di fondazione, fatto salvo il loro ancoraggio in conformità a quanto richiesto dalla normativa sismica. In ragione della loro natura, non comportano modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano e per tale motivo non costituiscono modifica dei parametri urbanistici (superficie coperta e volume), né le stesse sono riconducibili ad alcun altro parametro edilizio/urbanistico presente nella normativa vigente.</p>
<p>Articolo 3 Titoli abilitativi alla realizzazione di strutture temporanee</p>	<p>Articolo 3 Titoli abilitativi alla realizzazione di strutture temporanee</p>
<p>Le strutture temporanee oggetto del presente Regolamento sono subordinate al possesso di apposito “titolo” da parte dei soggetti interessati, secondo la casistica di cui al successivo comma.</p> <p>Sono soggette alla procedura di cui all'articolo 134 comma 1 lettera b) della legge Regionale</p>	<p>Le strutture temporanee oggetto del presente Regolamento sono subordinate al possesso di apposito “titolo” da parte dei soggetti interessati, secondo la casistica di cui al successivo comma.</p> <p>Sono soggette alla procedura di cui all'articolo 134 comma 1 lettera b) della legge Regionale</p>

Settore 2 - Settore tecnico, assetto del territorio ed opere pubbliche

Servizio 2.1 Urbanistica

<p>65/2014 le “strutture temporanee - di lungo periodo ;</p> <p>Sono soggette alla procedura di cui all'articolo 135 della legge Regionale 65/2014 le “strutture temporanee stagionali ;</p> <p>Sono soggette alla procedura di cui all'articolo 136 comma 2 lettera c)bis le “strutture temporanee – provvisorie,;</p> <p>Per la realizzazione di strutture temporanee con una permanenza <u>inferiore a 90 giorni</u> si dovrà fare riferimento alla procedura di cui all’art. 137 della Legge Regionale 65/2014 (Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia).</p> <p>Le strutture temporanee ad uso sportivo e di servizio all’attività sportiva sono autorizzate esclusivamente nelle zone destinate dal Regolamento Urbanistico Comunale allo svolgimento di dette attività.</p> <p>Nel caso in cui l’installazione della struttura temporanea interessi impianti sportivi comunali, ancorché gestiti da terzi, la sua realizzazione è approvata con Delibera della Giunta Comunale e regolata da apposita convenzione tra le parti.</p> <p>Le opere e gli interventi riferiti al presente regolamento sono comunque soggetti al rispetto delle prescrizioni di tutte le normative sull’attività edilizia applicabili: norme antisismiche, norme di sicurezza, norme antincendio, norme igienico-sanitarie, norme sull’efficienza energetica, norme di tutela dal rischio idrogeologico, disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>Gli arredi da giardino di modesta entità, previsti dal Regolamento Edilizio Unificato art. 50-51, sono soggetti alla disciplina dell’Attività Edilizia Libera secondo il D.M. 2 marzo 2018.</p>	<p>65/2014 le “strutture temporanee - di lungo periodo ;</p> <p>Sono soggette alla procedura di cui all'articolo 135 della legge Regionale 65/2014 le “strutture temporanee stagionali ;</p> <p>Sono soggette alla procedura di cui all'articolo 136 comma 2 lettera c)bis le “strutture temporanee – provvisorie,;</p> <p>Per la realizzazione di strutture temporanee con una permanenza <u>inferiore a 90 giorni</u> si dovrà fare riferimento alla procedura di cui all’art. 137 della Legge Regionale 65/2014 (Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia).</p> <p>Le strutture temporanee ad uso sportivo e di servizio all’attività sportiva sono autorizzate esclusivamente nelle zone destinate dal Regolamento Urbanistico Comunale allo svolgimento di dette attività.</p> <p>Nel caso in cui l’installazione della struttura temporanea interessi impianti sportivi comunali, ancorché gestiti da terzi, la sua realizzazione è approvata con Delibera della Giunta Comunale e regolata da apposita convenzione tra le parti.</p> <p>Le opere e gli interventi riferiti al presente regolamento sono comunque soggetti al rispetto delle prescrizioni di tutte le normative sull’attività edilizia applicabili: norme antisismiche, norme di sicurezza, norme antincendio, norme igienico-sanitarie, norme sull’efficienza energetica, norme di tutela dal rischio idrogeologico, disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>Gli arredi da giardino di modesta entità, previsti dal Regolamento Edilizio Unificato art. 50-51, sono soggetti alla disciplina dell’Attività Edilizia Libera secondo il D.M. 2 marzo 2018.</p>
---	---

Settore 2 - Settore tecnico, assetto del territorio ed opere pubbliche

Servizio 2.1 Urbanistica

<p>Articolo 4 Ambito temporale dei titoli abilitativi</p>	<p>Articolo 4 Ambito temporale dei titoli abilitativi</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Le strutture di cui al presente Regolamento sono consentite per un periodo variabile a seconda della loro classificazione: <ul style="list-style-type: none"> • le “strutture temporanee - provvisorie” sono consentite per un periodo non superiore a 180 giorni continuativi. • le “strutture temporanee - stagionali” sono consentite per un periodo non superiore a 240 giorni continuativi all’anno con possibilità di rimontaggio delle stesse per i successivi 5 anni. • le “strutture temporanee - di lungo periodo” sono consentite per tutta la permanenza dell’attività. - Il periodo di cui al comma 1 è da intendersi comprensivo del tempo occorrente alla installazione, alla rimozione e alla rimessa in pristino delle aree ove queste insistono e dovrà essere esplicitato nel titolo abilitativo di cui all’art. 3. - Per sopravvenute e motivate esigenze di interesse pubblico può disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità del titolo abilitativo stesso, la rimozione anticipata delle strutture temporanee di cui trattasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Le strutture di cui al presente Regolamento sono consentite per un periodo variabile a seconda della loro classificazione: <ul style="list-style-type: none"> • le “strutture temporanee - provvisorie” sono consentite per un periodo non superiore a 180 giorni continuativi. • le “strutture temporanee - stagionali” sono consentite per un periodo non superiore a 240 giorni continuativi all’anno con possibilità di rimontaggio delle stesse per i successivi 5 anni. • le “strutture temporanee - di lungo periodo” sono consentite per tutta la permanenza dell’attività. - Il periodo di cui al comma 1 è da intendersi comprensivo del tempo occorrente alla installazione, alla rimozione e alla rimessa in pristino delle aree ove queste insistono e dovrà essere esplicitato nel titolo abilitativo di cui all’art. 3. - Per sopravvenute e motivate esigenze di interesse pubblico può disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità del titolo abilitativo stesso, la rimozione anticipata delle strutture temporanee di cui trattasi.
<p>Articolo 5 Caratteristiche e posizionamento delle strutture temporanee</p>	<p>Articolo 5 Caratteristiche e posizionamento delle strutture temporanee</p>
<p>❖ Detti manufatti possono occupare una superficie totale non superiore al 60% del resede privato (escluso le aree adibite a viabilità e parcheggio) e comunque fino ad un</p>	<p>❖ Detti manufatti possono occupare una superficie totale non superiore al 60% del resede privato (escluso le aree adibite a viabilità e parcheggio) e comunque fino ad un</p>

Settore 2 - Settore tecnico, assetto del territorio ed opere pubbliche

Servizio 2.1 Urbanistica

<p>massimo di mq 200 per ogni attività sullo stesso resede, fatta salva la verifica di cui all'articolo 49 del REU in ordine ai requisiti di permeabilità .</p> <p>Per quanto previsto dagli strumenti di pianificazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ I materiali ed i colori usati dovranno essere tali da garantire il miglior inserimento nel contesto. Potranno essere installati esclusivamente manufatti con struttura in ferro, legno o altro materiale ad effetto legno. Le coperture ed i tamponamenti potranno essere in materiale trasparente, tendaggi, teli in PVC, ombreggianti, cannucci o similari. Coperture e tamponamenti dovranno essere, in ogni caso, consoni ad assicurare condizioni di sicurezza per le persone. ❖ Le strutture temporanee: <ul style="list-style-type: none"> - devono rispettare la distanza dai confini di proprietà. Potranno essere installate a distanza inferiore con autorizzazione scritta della proprietà confinante resa in forma di atto notorio; - devono rispettare le norme del Codice della Strada e del Codice Civile; - possono essere installate in aderenza al locale in cui viene esercitata l'attività fermo restando la verifica dei requisiti igienico sanitari ; - non devono limitare, purché su area privata, la visibilità veicolare di strade pubbliche; - non devono interferire, purché su area privata, con eventuali attraversamenti pedonali, compresi i marciapiedi, né occultare la segnaletica stradale; - devono rispettare i requisiti igienico-sanitari, le norme di sicurezza/antincendio e garantire il rispetto delle norme 	<p>massimo di mq 200 per ogni attività sullo stesso resede, fatta salva la verifica di cui all'articolo 49 del REU in ordine ai requisiti di permeabilità .</p> <p>Per quanto previsto dagli strumenti di pianificazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ I materiali ed i colori usati dovranno essere tali da garantire il miglior inserimento nel contesto. Potranno essere installati esclusivamente manufatti con struttura in ferro, legno o altro materiale ad effetto legno. Le coperture ed i tamponamenti potranno essere in materiale trasparente, tendaggi, teli in PVC, ombreggianti, cannucci o similari. Coperture e tamponamenti dovranno essere, in ogni caso, consoni ad assicurare condizioni di sicurezza per le persone. ❖ Le strutture temporanee: <ul style="list-style-type: none"> - devono rispettare la distanza dai confini di proprietà. Potranno essere installate a distanza inferiore con autorizzazione scritta della proprietà confinante resa in forma di atto notorio; - devono rispettare le norme del Codice della Strada e del Codice Civile; - possono essere installate in aderenza al locale in cui viene esercitata l'attività fermo restando la verifica dei requisiti igienico sanitari ; - non devono limitare, purché su area privata, la visibilità veicolare di strade pubbliche; - non devono interferire, purché su area privata, con eventuali attraversamenti pedonali, compresi i marciapiedi, né occultare la segnaletica stradale; - devono rispettare i requisiti igienico-sanitari, le norme di sicurezza/antincendio e garantire il rispetto delle norme
--	--

Settore 2 - Settore tecnico, assetto del territorio ed opere pubbliche

Servizio 2.1 Urbanistica

<p>sull'abbattimento delle barriere architettoniche;</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono rispettare i requisiti igienico-sanitari, le norme di sicurezza/antincendio e garantire il rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche; - devono essere costituite da elementi leggeri, facilmente rimovibili e smontabili, non stabilmente infissi al suolo e pertanto escludendo sistemi continui di fondazione, fatto salvo il loro ancoraggio in conformità a quanto richiesto dalla normativa sismica. <p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Nel caso in cui la struttura temporanea interferisca con la viabilità pubblica, con le aree di sosta, o comunque possa ridurre la visibilità veicolare su strada pubblica, sia richiesta l'istallazione a confine o a distanza ridotta dalla proprietà pubblica, è necessario acquisire preventivamente il parere della Polizia dell'ente proprietario della strada. 	<p>sull'abbattimento delle barriere architettoniche;</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono rispettare i requisiti igienico-sanitari, le norme di sicurezza/antincendio e garantire il rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche; - devono essere costituite da elementi leggeri, facilmente rimovibili e smontabili, non stabilmente infissi al suolo e pertanto escludendo sistemi continui di fondazione, fatto salvo il loro ancoraggio in conformità a quanto richiesto dalla normativa sismica. <p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Nel caso in cui la struttura temporanea interferisca con la viabilità pubblica, con le aree di sosta, o comunque possa ridurre la visibilità veicolare su strada pubblica, sia richiesta l'istallazione a confine o a distanza ridotta dalla proprietà pubblica, è necessario acquisire preventivamente il parere della Polizia dell'ente proprietario della strada. ❖ Tali strutture possono altresì essere collocate a copertura di spazi esistenti degli edifici e con le modalità previste dal presente regolamento. Le proposte dovranno privilegiare soluzioni tecniche coerenti con il tipo edilizio sia nella scelta dei materiali che nelle caratteristiche architettoniche
<p>Articolo 6 Stato di manutenzione delle strutture temporanee</p>	<p>Articolo 6 Stato di manutenzione delle strutture temporanee</p>
<p>1. Tutte le componenti delle strutture temporanee devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionanti, in uno stato di conservazione buono affinché non ledano la percezione del decoro pubblico.</p>	<p>1. Tutte le componenti delle strutture temporanee devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionanti, in uno stato di conservazione buono affinché non ledano la percezione del decoro pubblico.</p>

Settore 2 - Settore tecnico, assetto del territorio ed opere pubbliche

Servizio 2.1 Urbanistica

<p>2, In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale, previa verifica ed esperienza specifica diffida, potrà procedere all'emanazione di specifica ordinanza di rimozione anticipata delle strutture.</p>	<p>2. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale, previa verifica ed esperienza specifica diffida, potrà procedere all'emanazione di specifica ordinanza di rimozione anticipata delle strutture.</p>
<p>Articolo 7 Garanzie</p>	<p>Articolo 7 Garanzie</p>
<p>Il richiedente l'installazione di strutture temporanee si impegna alla rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi secondo i tempi previsti dal titolo abilitativo. Tale impegno dovrà essere formalizzato con atto d'obbligo registrato e trascritto allegato al presente regolamento Sono escluse dalla demolizione le opere di ancoraggio e pavimentazioni purché conformi alle normative vigenti.</p> <p>Il richiedente si impegna alla rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi anche nel caso di cui all'art. 4, c. 3 e nel caso di inottemperanza al rispetto dell'art. 6, c. 1.</p> <p>A garanzia della copertura dei costi di rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi, dovrà essere stipulata apposita fidejussione, bancaria o assicurativa. Il valore della fidejussione dovrà essere quantificato da specifica perizia di stima dei costi redatta dal tecnico progettista ed aumentata del 30% al fine di coprire eventuali maggiori spese o imprevisti..</p>	<p>Il richiedente l'installazione di strutture temporanee si impegna alla rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi secondo i tempi previsti dal titolo abilitativo. Tale impegno dovrà essere formalizzato con atto d'obbligo registrato e trascritto allegato al presente regolamento Sono escluse dalla demolizione le opere di ancoraggio e pavimentazioni purché conformi alle normative vigenti.</p> <p>Il richiedente si impegna alla rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi anche nel caso di cui all'art. 4, c. 3 e nel caso di inottemperanza al rispetto dell'art. 6, c. 1.</p> <p>A garanzia della copertura dei costi di rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi, dovrà essere stipulata apposita fidejussione, bancaria o assicurativa. Il valore della fidejussione dovrà essere quantificato da specifica perizia di stima dei costi redatta dal tecnico progettista ed aumentata del 30% al fine di coprire eventuali maggiori spese o imprevisti..</p>
<p>Articolo 8 Sanzioni</p>	<p>Articolo 8 Sanzioni</p>
<p>Qualora le strutture temporanee non vengano rimosse entro i termini stabiliti dal titolo abilitativo o da sopravvenute ordinanze di rimozione, saranno considerate a tutti gli effetti opere abusive e soggette al regime sanzionatorio di cui al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. In tal</p>	<p>Qualora le strutture temporanee non vengano rimosse entro i termini stabiliti dal titolo abilitativo o da sopravvenute ordinanze di rimozione, saranno considerate a tutti gli effetti opere abusive e soggette al regime sanzionatorio di cui al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. In tal</p>

Settore 2 - Settore tecnico, assetto del territorio ed opere pubbliche

Servizio 2.1 Urbanistica

<p>caso, l'Amministrazione Comunale diffida il titolare dell'autorizzazione a rimuovere le strutture temporanee entro un termine di 30 giorni. Decorsi inutilmente i termini assegnati dalla diffida, l'Amministrazione Comunale procede all'escussione della fidejussione ed a rimuovere i manufatti temporanei.</p>	<p>caso, l'Amministrazione Comunale diffida il titolare dell'autorizzazione a rimuovere le strutture temporanee entro un termine di 30 giorni. Decorsi inutilmente i termini assegnati dalla diffida, l'Amministrazione Comunale procede all'escussione della fidejussione ed a rimuovere i manufatti temporanei.</p>
<p>Articolo 9 Documentazione per acquisizione del titolo abilitativo</p>	<p>Articolo 9 Documentazione per acquisizione del titolo abilitativo</p>
<p>Per l'acquisizione del titolo abilitativo, dovrà essere presentata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - idonea modulistica (CILA, SCIA), debitamente firmata dal richiedente, dal proprietario dell'area (quando questi sia diverso dal richiedente) dal tecnico progettista e/o altri tecnici coinvolti, dai responsabili legali delle imprese installatrici delle strutture; - planimetria di zona in scala 1:1.000 o 1:2.000; - elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato, completi di piante, prospetti e sezioni del manufatto, particolari costruttivi in scala adeguata, planimetria generale del contesto urbano circostante, abaco dei materiali, - planimetria con indicazione delle distanze dalle intersezioni stradali e dai confini. - relazione tecnica esplicativa con indicazione dei tempi di permanenza della struttura; - attestazione a firma di un tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nelle costruzioni con particolare riferimento alla capacità di resistenza all'azione degli agenti atmosferici; - documentazione fotografica dei luoghi; - autorizzazione paesaggistica qualora l'intervento ricada in area soggetta a vincolo e se prescritta dalla vigente normativa; - parere dell'Ufficio di Polizia Municipale o di altra 	<p>Per l'acquisizione del titolo abilitativo, dovrà essere presentata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - idonea modulistica (CILA, SCIA), debitamente firmata dal richiedente, dal proprietario dell'area (quando questi sia diverso dal richiedente) dal tecnico progettista e/o altri tecnici coinvolti, dai responsabili legali delle imprese installatrici delle strutture; - planimetria di zona in scala 1:1.000 o 1:2.000; - elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato, completi di piante, prospetti e sezioni del manufatto, particolari costruttivi in scala adeguata, planimetria generale del contesto urbano circostante, abaco dei materiali, - planimetria con indicazione delle distanze dalle intersezioni stradali e dai confini. - relazione tecnica esplicativa con indicazione dei tempi di permanenza della struttura; - attestazione a firma di un tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nelle costruzioni con particolare riferimento alla capacità di resistenza all'azione degli agenti atmosferici; - documentazione fotografica dei luoghi; - autorizzazione paesaggistica qualora l'intervento ricada in area soggetta a vincolo e se prescritta dalla vigente normativa; - parere dell'Ufficio di Polizia Municipale o di altra

Settore 2 - Settore tecnico, assetto del territorio ed opere pubbliche

Servizio 2.1 Urbanistica

<p>Polizia locale eventualmente interessata;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione redatta dal tecnico progettista circa il rispetto delle norme igienico sanitarie o in alternativa parere A.S.L.; - dichiarazione di impegno del richiedente alla rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi limitatamente alla fattispecie dei manufatti individuati all'articolo 2 comma 2 lettera a) - perizia redatta dal tecnico progettista per la quantificazione dei costi di demolizione e rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi; - fidejussione bancaria o assicurativa per la copertura dei costi della rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi; - atto d'obbligo registrato e trascritto per la rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi; autorizzazione all'istallazione di strutture temporanee a firma del proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente (affittuario, gestore, etc.); - altri nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l'installazione delle opere. 	<p>Polizia locale eventualmente interessata;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione redatta dal tecnico progettista circa il rispetto delle norme igienico sanitarie o in alternativa parere A.S.L.; - dichiarazione di impegno del richiedente alla rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi limitatamente alla fattispecie dei manufatti individuati all'articolo 2 comma 2 lettera a) - perizia redatta dal tecnico progettista per la quantificazione dei costi di demolizione e rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi; - fidejussione bancaria o assicurativa per la copertura dei costi della rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi; - atto d'obbligo registrato e trascritto per la rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi; autorizzazione all'istallazione di strutture temporanee a firma del proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente (affittuario, gestore, etc.); - altri nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l'installazione delle opere.
<p>Articolo 10 Norme transitorie</p>	<p>Articolo 10 Norme transitorie</p>
<p>Ai fini del mantenimento e dello sviluppo delle attività sul territorio rimangono validi i titoli in essere fino al loro completo adeguamento alla normativa contenuta nel presente Regolamento .</p> <p>Gli interessati dovranno provvedere a conformarsi al presente regolamento presentando entro la scadenza del titolo presentando altresì quanto contenuto all'articolo 9.</p> <p>Qualora la documentazione non venga prodotta entro i termini di cui sopra, ovvero l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria non</p>	<p>Ai fini del mantenimento e dello sviluppo delle attività sul territorio rimangono validi i titoli in essere fino al loro completo adeguamento alla normativa contenuta nel presente Regolamento .</p> <p>Gli interessati dovranno provvedere a conformarsi al presente regolamento presentando entro la scadenza del titolo presentando altresì quanto contenuto all'articolo 9.</p> <p>Qualora la documentazione non venga prodotta entro i termini di cui sopra, ovvero l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria non</p>

Settore 2 - Settore tecnico, assetto del territorio ed opere pubbliche

Servizio 2.1 Urbanistica

<p>possa essere rilasciata per contrasto con esigenze di tutela ambientale o di corretto uso del territorio, l'Amministrazione Comunale diffida la rimozione, a cura e spese del proprietario delle strutture temporanee, entro il termine di 30 giorni. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, dette strutture saranno considerate abusive a tutti gli effetti e saranno soggette al regime sanzionatorio di cui di all'art. 8.</p>	<p>possa essere rilasciata per contrasto con esigenze di tutela ambientale o di corretto uso del territorio, l'Amministrazione Comunale diffida la rimozione, a cura e spese del proprietario delle strutture temporanee, entro il termine di 30 giorni. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, dette strutture saranno considerate abusive a tutti gli effetti e saranno soggette al regime sanzionatorio di cui di all'art. 8.</p>
--	--

Settore 2 - Settore tecnico, assetto del territorio ed opere pubbliche

Servizio 2.1 Urbanistica